




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



A.P.S.E.Ma.

ATENEIO DI CATANIA

PROGETTO ARCHITETTONICO:

arch. barbara carli
arch. eleonora porto
geom. giuseppe mazzeo
geom. ignazio parisi

IMPIANTO ELETTRICO:

p.i. alessandro molino

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ing. salvatore pulvirenti

Visto: IL RUP

arch. sebastiano pulvirenti

Visto: IL DIRIGENTE

dott. carlo vicarelli

**INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
SERVIZI IGIENICI DI ATENEIO
Progetto**

Capitolato Speciale d'Appalto

DOC:

07

SCALA:

DATA:

luglio 2019

REV:

REV.01 - marzo 2020

“Progetto Aule di Ateneo. Accordo quadro per l’esecuzione degli Interventi manutentivi e di riqualificazione delle Aule didattiche d’Ateneo” – **CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

TITOLO I - Norme relative all’accordo quadro

CAPO I - Contenuto dell’accordo quadro

Art. 1.1.1 - Norme e principi giuridici di riferimento – Definizioni

Art. 1.1.2 - Oggetto dell’accordo quadro

Art. 1.1.3 - Durata dell’accordo quadro

Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell’accordo quadro

Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi

Art. 1.1.6 – Criteri di ammissione delle imprese

Art. 1.1.7 – Criteri di aggiudicazione dell’accordo quadro

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali

Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto

Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi

Art. 1.2.4 - Cessione del contratto

Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro

Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio

Art. 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti

Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 1.2.9 - Sopralluoghi

TITOLO II - Norme comuni relative ai contratti applicativi

CAPO I – Norme tecniche

Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

Art. 2.1.2 - Rispondenza manufatti e prodotti al regolamento EU 305/2011

Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione degli interventi

CAPO II – Garanzie

Art 2.2.1 - Cauzioni

Art. 2.2.2 – Assicurazioni

CAPO III - Subappalto

Art. 2.3.1 - Subappalto

Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto

Art. 2.3.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori

CAPO IV – Controversie

Art. 2.4.1 - Controversie

Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio degli interventi

CAPO V – Termini di esecuzione

Art. 2.5.1 – Consegna, inizio, esecuzione e termini di ultimazione degli interventi

Art. 2.5.2 - livelli di priorità individuati per tipologie d'intervento

Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe

Art. 2.5.4 - Penali

Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore

CAPO VI – Disciplina economica

Art. 2.6.1 - Pagamenti in acconto

Art. 2.6.2 - Pagamenti a saldo

Art. 2.6.3 - Invariabilità dei prezzi

CAPO VII - Esecuzione dei lavori

Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori

Art. 2.7.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO VIII – Sicurezza nei cantieri

Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali

Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza

CAPO IX – Ultimazione lavori

Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo

Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO X – Oneri e Obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi

Art. 2.10.5 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 2.10.6 - Materiali di rifiuto

Art. 2.10.7 – Custodia del cantiere

Art. 2.10.8 - Disciplina del cantiere

Art. 2.10.9 - Cartello di cantiere

TITOLO I - Norme relative all'accordo quadro

CAPO I - Contenuto dell'accordo quadro

Art. 1.1.1 – Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni.

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
- Regolamento: il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii., nelle parti non abrogate;
- Capitolato generale d'appalto: D.M. 145/2000 per quanto ancora in vigore;
- Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro;
- Capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale d'appalto e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi;
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l'accordo medesimo;
- Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo.

Art. 1.1.2 – Oggetto dell'accordo quadro.

L'appalto verrà gestito secondo l'istituto dell'Accordo Quadro con il quale, ai sensi dell'art. 54 del codice degli appalti e ss.mm.ii., vengono fissate le condizioni, le prescrizioni e le clausole contrattuali base alle quali affidare, in parte o in toto, per il mezzo dei successivi contratti applicativi i lavori misti a forniture oggetto del presente progetto.

Le caratteristiche dell'accordo quadro risultano definite nel capitolato speciale d'appalto da porre a base della procedura di gara da espletarsi, allegato alla presente istruttoria.

La durata massima dell'accordo quadro è stabilita in anni tre ed il tetto di spesa massimo entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito in euro 2.886.737,82 compreso oneri di sicurezza ed oltre IVA di legge.

Tale importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù del presente accordo quadro. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull'elenco prezzi unitari delle lavorazioni non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato ed ammonterà ad euro 2.886.737,82, compreso oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge. Tale ammontare rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Amministrazione universitaria attraverso i singoli affidamenti di contratti applicativi che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta dall'operatore economico in sede di gara.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo, compensato a misura, sarà determinato applicando l'elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice e ss.mm.ii., le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori inerenti gli interventi di manutenzione e riqualificazione, dei servizi igienici dell'ateneo di Catania:

A. Lavori di manutenzione:

- La demolizione delle pareti interne;
- La demolizione del pavimento e del rivestimento;
- Il rifacimento delle partizioni interne mediante sistema con pareti autoportanti in HPL;
- Il rifacimento dell'impianto elettrico;
- Il rifacimento dell'impianto di estrazione dell'area;
- Il rifacimento dell'impianto idrico-sanitario;
- La sostituzione dei controsoffitti con nuovi pannelli;
- La sostituzione della pavimentazione;
- La sostituzione del rivestimento.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto definisce la tipologia degli interventi da eseguire con riferimento ad un determinato arco di tempo. Tali interventi non sono predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento di riqualificazione e manutenzione verrà individuato di volta in volta e sarà oggetto di apposito contratto applicativo.

I suddetti interventi, esaustivamente individuati e meglio descritti negli elaborati di progetto, avranno caratteristiche più puntualmente definite nei singoli contratti applicativi, eventualmente corredati da **specifici** Capitolati Speciali di Appalto, che la Stazione appaltante ordinerà all'Appaltatore, e riguarderanno nel dettaglio i sottoelencati edifici:

Blocco Centro Urbano che comprende tutti gli immobili situati nel centro della città e nello specifico:

- **Palazzo Centrale**, per un importo complessivo presunto di € 59.520,22;
- **Ex Monastero dei Benedettini** sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche per un importo complessivo presunto di € 303.296,22;
- **Palazzo Ingrassia** sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche e del Dipartimento di Scienze della Formazione per un importo complessivo presunto di € 109.281,89;
- **Palazzo delle Scienze** sede del Dipartimento di Economia e Impresa per un importo complessivo presunto di € 126.300,99;
- **Palazzo Fortuna** sede del Dipartimento di Economia e Impresa per un importo complessivo presunto di € 121.402,27;
- **Orto Botanico** sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per un importo complessivo presunto di € 11.868,79;
- **Edificio via Ramondetta** sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per un importo complessivo presunto di € 58.945,77;
- **Ex Conservatorio Vergini al Borgo** sede del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali per un importo complessivo presunto di € 58.261,28;
- **Villa Cerami** sede del Dipartimento di Giurisprudenza per un importo complessivo presunto di € 38.594,21;
- **Polo Didattico G. Virlinzi via Roccaromana** sede del Dipartimento di Giurisprudenza per un importo complessivo presunto di € 104.274,96;
- **Palazzo Pedagoggi** sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per un importo complessivo presunto di € 92.391,17;

- **Palazzo Reburdone** sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per un importo complessivo presunto di € 35.432,80;
- **Polo Didattico via Gravina** sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per un importo complessivo presunto di € 76.404,22;
- **Palazzo di via Dusmet** sede del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per un importo complessivo presunto di € 82.608,65;
- **Aule dell'edificio di via Ofelia** sede del Dipartimento di Scienze della Formazione per un importo complessivo presunto di € 42.845,11;
- **Vergini di S. Agata** sede del Dipartimento di Scienze della Formazione per un importo complessivo presunto di € 87.018,81;

Blocco - C.U.S. Sofia e Strutture periferiche che comprende tutti gli immobili situati fuori dal centro storico:

- **Edificio 5 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Matematica e Informatica per un importo complessivo presunto di € 106.687,22;
- **Edificio 4 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Matematica e Informatica e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura DICAR per un importo complessivo presunto di € 103.411,30;
- **Edificio 10 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per un importo complessivo presunto di € 26.248,41;
- **Edificio 14 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura per un importo complessivo presunto di € 164.948,77;
- **Edificio 3 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica per un importo complessivo presunto di € 121.702,25;
- **Edificio 1 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Scienze Chimiche per un importo complessivo presunto di € 70.159,84;
- **Edificio 6 del C.U. S. Sofia** sede del Dipartimento di Fisica e Astronomia per un importo complessivo presunto di € 202.968,32;
- **Edificio Bioscientifico** sede del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente per un importo complessivo presunto di € 306.631,31;
- **Edificio via Valdisavoia** sede del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente per un importo complessivo presunto di € 51.441,10;
- **Edificio 30 del Policlinico** sede dell'Osservatorio Astrofisico per un importo complessivo presunto di € 33.322,75;
- **Edificio Villa S. Saverio** sede della Scuola Superiore di Catania per un importo complessivo presunto di € 89.586,22;
- **Edificio 13 del Policlinico** sede della Scuola "Facoltà di Medicina" per un importo complessivo presunto di € 121.182,97.

Tutte le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle individuate negli elaborati progettuali, costituenti parte integrante del presente capitolato, e di seguito elencati:

PROGETTO ARCHITETTONICO			
<i>Elaborati Tecnici - Amministrativi:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
doc. 00	Elenco Elaborati	lug-19	marzo-2020
doc. 01	Relazione Tecnica	lug-19	marzo-2020
doc. 02	Quadro Economico	lug-19	marzo-2020
doc. 03	Elenco Prezzi	lug-19	marzo-2020
doc. 04	Computo Metrico	lug-19	marzo-2020
doc. 05	Analisi Prezzi	lug-19	marzo-2020
doc. 06	Costo Incidenza Manodopera	lug-19	marzo-2020
doc. 07	Capitolato Speciale d'Appalto	lug-19	marzo-2020
doc. 08	Relazione Criteri Minimi Ambientali	lug-19	marzo-2020
<i>Elaborati Grafici BLOCCO 1:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
tav. 1 ARCH - 00	<i>Blocco 1</i> - Inquadramento territoriale edifici	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 01	Palazzo Centrale (Dipartimento di Scienze Umanistiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 02	Palazzo delle Scienze (Dipartimento di Economia e Impresa)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 03	Palazzo Ingrassia (Dip. Scienze Umanistiche e Dip. Scienze della Formazione)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 04	Orto Botanico (Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 05.A	Ex Monastero dei Benedettini - Piano Terra e Cantinato (Dip. Scienze Umanistiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 05.B	Ex Monastero dei Benedettini - Piano Primo	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 05.C	Ex Monastero dei Benedettini - Piano Secondo	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 06	Ex Conservatorio Vergini di S. Agata (Dip. Scienze della Formazione)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 07	Villa Cerami (Dipartimento di Giurisprudenza)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 08	Palazzo Pedagoggi (Dipartimento di Scienze Politiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 09	Palazzo Dusmet (Dipartimento di Scienze Politiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 10	Palazzo Ramondetta (Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 11	Palazzo Fortuna (Dipartimento di Economia e Impresa)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 12	Polo Didattico via Gravina (Dipartimento di Scienze Politiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 13	Ex Conservatorio Vergini al Borgo (Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali)	lug-19	marzo-2020

tav. 1 ARCH - 14	Polo Didattico "G. Virlinzi" via Roccaromana (Dipartimento di Giurisprudenza)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 15	Palazzo Reburdone (Dipartimento di Scienze Politiche)	lug-19	marzo-2020
tav. 1 ARCH - 16	Edificio via Ofelia (Dip. Scienze della Formazione)	lug-19	marzo-2020
<i>Elaborati Grafici BLOCCO 2:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
tav. 2 ARCH - 00	Blocco 2 - Inquadramento territoriale edifici	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 01	Edificio 5 (Dipartimento di Matematica e Informatica)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 02	Edificio 10 (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 03	Edificio 4 (Dipartimento di Matematica e Informatica e Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 04	Edificio 3 (Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 05	Edificio 30 (Osservatorio Astrofisico)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 06.A	Edificio Bioscientifico - Corpo "A" (Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 06.B	Edificio Bioscientifico - Corpo "B"	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 06.C	Edificio Bioscientifico - Corpo "C" e "D"	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 07	Edificio 14 (Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 08	Edificio 6 (Dipartimento di Fisica e Astronomia)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 09	Villa S. Saverio (Scuola Superiore di Catania)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 10	Edificio 13 (Facoltà di Medicina)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 12	Edificio 1 (Dipartimento di Chimica)	lug-19	marzo-2020
tav. 2 ARCH - 13	Edificio via Valdisavoia (Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente)	lug-19	marzo-2020
Tav. 3 Part. esec. 01	Particolare esecutivo wc tipo	marzo-2020	
IMPIANTO ELETTRICO			
<i>Elaborati Tecnici - Amministrativi:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
Doc. 1-2 IE-01	Relazione Tecnica Impianto Elettrico	lug-19	marzo-2020
<i>Elaborati Grafici BLOCCHI 1- BLOCCO 2:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
tav. 1-2 IE-01	Schemi unifilari quadri elettrici BT	lug-19	marzo-2020
tav. 1-2 IE-02	Legenda simboli	lug-19	marzo-2020

<i>Elaborati Grafici BLOCCO 1:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
tav. 1 IE-01	Palazzo Centrale	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-02	Palazzo delle Scienze	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-03	Palazzo Ingrassia	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-04	Orto Botanico	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-05	Ex Monastero dei Benedettini	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-06	Ex Conservatorio Vergini di S. Agata	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-07	Villa Cerami	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-08	Palazzo Pedagoggi	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-09	Palazzo Dusmet	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-10	Palazzo Ramondetta	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-11	Palazzo Fortuna	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-12	Polo Didattico via Gravina	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-13	Ex Conservatorio Vergini al Borgo	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-14	Polo Didattico "G. Virlinzi" via Roccaromana	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-15	Palazzo Reburdone	lug-19	marzo-2020
tav. 1 IE-16	Edificio via Ofelia	lug-19	marzo-2020
<i>Elaborati Grafici BLOCCO 2:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
tav. 2 IE-01	Edificio 5	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-02	Edificio 10	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-03	Edificio 4	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-04	Edificio 3	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-05	Edificio 30	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-06	Edificio Bioscientifico	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-07	Edificio 14	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-08	Edificio 6	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-09	Villa S. Saverio	lug-19	marzo-2020

tav. 2 IE-10	Edificio 13	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-12	Edificio 1	lug-19	marzo-2020
tav. 2 IE-13	Edificio di via Valdisavoia	lug-19	marzo-2020
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO			
<i>Elaborati Tecnici - Amministrativi:</i>			
<i>indice</i>	<i>elaborato</i>	<i>data emissione</i>	<i>data Rev.01</i>
doc. PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento	lug-19	marzo-2020
doc. PSC-A	Allegato A - Cronoprogramma dei lavori	lug-19	marzo-2020
doc. PSC-B	Allegato B - Analisi e Valutazione dei Rischi	lug-19	marzo-2020
doc. PSC-C	Allegato C - Stima dei costi della sicurezza	lug-19	marzo-2020
doc. PSC-D	Allegato D - Elenco prezzi costi della sicurezza	lug-19	marzo-2020
doc. PSC-E	Allegato E - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	lug-19	marzo-2020
doc. PSC - F	Allegato F - Layout tipo	lug-19	marzo-2020

Al riguardo si precisa che, in occasione dell'affidamento dei singoli futuri contratti applicativi, gli importi dei singoli interventi affidati, ribassati con il ribasso di offerta, costituiranno i prezzi contrattuali da applicare di volta in volta.

L'Amministrazione potrà richiedere, in via eccezionale, l'esecuzione di opere non riconducibili a voci ricomprese negli elenchi prezzi allegati al presente capitolato.

In tal caso la ricerca del prezzo unitario andrà effettuata prioritariamente nel prezzario della Regione Siciliana; qualora non si dovesse trovare riscontro univoco in tale listino ufficiale la ricerca potrà essere effettuata, indifferentemente, su uno dei citati listini Dei, o, per quelli non compresi nei suddetti elenchi, sui listini di riferimento dei fornitori.

In ogni caso su esposto al prezzo così determinato sarà applicato il ribasso d'asta di gara e, pertanto, verrà definito, con apposito verbale di concordamento redatto in contraddittorio con l'aggiudicatario, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell'elenco prezzi dell'accordo quadro e utilizzato per eventuali ulteriori contratti applicativi oggetto del presente accordo quadro.

Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia.

La durata dell'accordo quadro è stabilita al successivo art. 1.1.3.

Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 1.1.4.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'Elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Resta inteso che gli importi pattuiti a fronte degli Ordini di esecuzione si intendono validi sino al completamento degli incarichi affidati anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente Accordo Quadro.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere gli interventi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro entro il periodo di validità dello stesso ed entro il tetto di spesa previsto.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Amministrazione, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui la stessa si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).

I singoli affidamenti saranno affidati secondo le procedure previste all'art. 54 del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.

I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in ogni singolo e specifico Capitolato speciale d'appalto dei successivi contratti applicativi.

Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d'appalto sono riportate nel Titolo II del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le opere e le lavorazioni che verranno effettuate dovranno comunque garantire la regolare erogazione e la continuità delle attività didattiche ed amministrative che insistono nei plessi interessati dall'accordo quadro.

Art. 1.1.3 - Durata dell'accordo quadro.

L'accordo quadro ha una validità di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

In nessuna caso l'ammontare massimo delle prestazioni potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l'Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell'accordo quadro.

Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'accordo quadro.

L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività o siano affidati contratti che non raggiungono l'importo limite di cui all'ammontare dell'appalto, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 1.1.4 - Ammontare dell'accordo quadro e categorie dell'appalto

L'appalto verrà gestito secondo l'istituto dell'Accordo Quadro con il quale, ai sensi dell'art. 54 del codice degli appalti e ss.mm.ii., vengono fissate le condizioni, le prescrizioni e le clausole contrattuali base alle quali affidare, in parte o in toto, per il mezzo dei successivi contratti applicativi i lavori misti a forniture oggetto del presente progetto.

Le caratteristiche dell'accordo quadro risultano definite nel capitolato speciale d'appalto da porre a base della procedura di gara da espletarsi, allegato alla presente istruttoria.

La durata massima dell'accordo quadro è stabilita in anni tre ed il tetto di spesa massimo entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito in euro 2.886.737,82 compreso oneri di sicurezza ed oltre IVA di legge.

Tale importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù del presente accordo quadro. Si precisa che, trattandosi di accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull'elenco prezzi unitari delle lavorazioni non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato ed ammonterà ad euro 2.886.737,82, compreso oneri della sicurezza, ed oltre IVA di legge. Tale ammontare rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro da parte dell'Amministrazione universitaria attraverso i singoli affidamenti di contratti applicativi che saranno remunerati con l'applicazione dei prezzi unitari, ribassati secondo la percentuale offerta dall'operatore economico in sede di gara.

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo, compensato a misura, sarà determinato applicando l'elenco prezzi unitari, al netto dell'offerta ribasso percentuale, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono predeterminate nel numero ma saranno, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito all'art. 1.1.2.

L'importo complessivo della manodopera assomma ad Euro 599.540,62 pari al 21,361%.

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, compreso le somme a disposizione dell'Amministrazione, è pari ad Euro 3.600.000,00 così suddiviso:

DESCRIZIONE		IMPORTO [€]	
1	IMPORTO DEI LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		
1.00	OPERE EDILI (OG1)	975 023,34	33,78%
1.00	OPERE EDILI (OG2)	477 840,48	16,55%
1.01	IMPIANTI IDRICO-SANITARI (OS3)	883 683,22	30,61%
1.02	IMPIANTI ELETTRICO (OS 30)	470 190,78	16,29%
1.07	ONERI DELLA SICUREZZA	80 000,00	
	TOTALE LAVORI + COSTI SICUREZZA		2 886 737,82
2	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
2.01	PER I.V.A. AL 22% SULLA VOCE 1	635 082,32	
2.02	PER SPESE TECNICHE (2,0 %) SULLA VOCE 1	57 734,76	
2.04	ONERI DI ACCESSO ALLA DISCARICA	20 000,00	
2.05	PER IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	445,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE:		713 262,18
	IMPORTO TOTALE PROGETTO		3 600 000,00

Categorie dell'Appalto

Categoria prevalente (33,78% dell'importo a b.a)	OG1 classifica III	importo € 975.023,34
Categoria subappaltabile (16,55% dell'importo a b.a)	OG2 classifica II	importo € 477.840,48
Categoria subappaltabile (30,61% dell'importo a b.a)	OS 3 classifica III	importo € 883.683,22
Categoria subappaltabile (16,29% dell'importo a b.a)	OS 30 classifica II	importo € 470.190,78

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale agli Elenchi prezzi unitari allegati al presente capitolato, eventualmente integrati, da nuovi prezzi concordati, durante la vigenza dell'accordo quadro, come previsto dal precedente art. 1.1.2. Essi saranno remunerativi di tutte le attività che si renderanno necessarie per il compimento delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ed in particolare per:

a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori e forniture: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro e quelle merceologiche di forniture e servizi, impianti ed accessori compresi nell'opera;

d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi

Ciascun contratto applicativo, contenente tutte le necessarie prescrizioni tecniche d'intervento, conterrà, di regola, le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture e servizi in opera;
- c. le categorie di lavoro e quelle merceologiche delle forniture e servizi costituenti l'intervento da realizzare;
- d. il luogo interessato dagli interventi;
- e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori, alle forniture e servizi ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.
- i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- j. i documenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc.);
- k. le indicazioni relative alla tutela ambientale.

Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

Art. 1.1.6 – Criteri di ammissione delle imprese

Requisiti di ordine generale

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., costituiti dall'assenza delle cause di esclusione ivi indicate.

Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente alla gara deve possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Requisiti in ordine alla capacità tecnica

Il concorrente alla gara deve possedere:

a) attestazione SOA nelle categorie OG1 in classifica III°, nella categoria OG2 in classifica II°, nella categoria OS3 classifica III° ed OS30 in classifica II° bis. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di tipo orizzontale, ciascuna partecipante deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata adeguata alla categoria ed agli importi da appaltare. I requisiti richiesti devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%.

b) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, oppure ISO 9001:2015, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi MLA EA o IAF.

Art. 1.1.7 – Criteri di aggiudicazione dell'accordo

L'aggiudicazione dell'accordo quadro avverrà mediante procedura aperta secondo disciplina del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base d'asta.

CAPO II - Disciplina contrattuale

Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali

L'accordo quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, allegati compresi. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli Elenchi prezzi unitari di cui al precedente;
- l'offerta dell'Aggiudicatario;

Fanno invece parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:

- il piano di sicurezza e coordinamento, qualora necessario, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al piano medesimo di cui all'art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
- qualora necessario, uno specifico capitolato speciale d'appalto redatto per il singolo progetto, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati in atti presso gli Uffici dell'Amministrazione:

- l'accordo quadro
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto d'appalto
- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto del singolo contratto applicativo, ivi compresi i particolari costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il cronoprogramma.

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché in tutti gli altri documenti che dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. L'Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con la realizzazione degli interventi, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito articolo di ciascun contratto applicativo e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Aggiudicatario.

La sottoscrizione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l'accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi.

Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione degli interventi e di aver valutato l'influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono incidere sull'andamento e sul costo degli interventi, e in particolare di:

- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti gli interventi;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione degli interventi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere su cui insisteranno le opere;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione degli interventi;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell'Appaltatore;
- aver giudicato pertanto gli interventi realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una immediata cantierabilità e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà sua esclusiva facoltà l'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare o meno l'esecuzione delle opere all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.

E', altresì, facoltà dell'Amministrazione procedere ad **affidamenti contemporanei** in favore dell'Aggiudicatario di una **pluralità di contratti applicativi**.

Resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi le tempistiche di esecuzione ed il pieno rispetto di tutte le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Per ciascun progetto-ordine-contratto applicativo sarà individuato il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008, e potrà essere individuato un diverso Direttore Lavori/Direttore esecuzione contratto.

L'amministrazione avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario il progetto inerente il/i contratto/i applicativo/i approvato e da perfezionare indicando i nominativi come sopra individuati. Entro 10 gg dall'intervenuta comunicazione l'Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del/i contratto/i applicativo/i (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all'avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, etc...).

L'Amministrazione procederà, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare gli interventi.

L'Amministrazione potrà, qualora necessario, disporre anche l'avvio dei lavori in via d'urgenza, e in tal caso il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 1.2.4 - Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell'accordo quadro

In caso di fallimento dell'Aggiudicatario dell'accordo quadro ovvero di risoluzione o di recesso dell'accordo quadro ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice, l'Amministrazione si avvarrà, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l'accordo quadro stesso. Nel caso di aggiudicazione dell'accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art. 1.2.6 - Rappresentante dell'Aggiudicatario e domicilio

L'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'accordo quadro, comunicandone l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all'accordo quadro. A tale domicilio, oppure via PEC o a mani proprie dell'Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi. L'Aggiudicatario comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'amministrazione appaltante ed al Responsabile del procedimento.

Art 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti

Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l'Aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l'Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E' fatto altresì obbligo all'Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Aggiudicatario – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte, diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all'appalto incluse le spese di bollo.

Art. 1.2.9 – Sopralluogo

Le imprese concorrenti dovranno effettuare, a loro cura e spese, una visita di sopralluogo in tutte le strutture indicate nell'elenco degli immobili oggetto di prestazioni dell'appalto.

La visita di sopralluogo dovrà essere effettuata al fine di accertare tutte le condizioni e circostanze utili che possano influire nella formulazione dell'offerta.

Sarà cura dell'Amministrazione universitaria fornire alle imprese partecipanti i riferimenti del personale con il quale concordare i sopralluoghi presso le singole strutture.

L'aggiudicatario non potrà, pertanto, sollevare eccezione alcuna per mancata o errata ed insufficiente conoscenza di condizioni e per l'insorgere di fatti ed elementi non valutati o valutati insufficientemente.

TITOLO II – Norme comuni relative ai contratti applicativi

CAPO I - Norme tecniche

Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali

e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicativi.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme vigenti in materia ed il capitolato generale d'appalto.

La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la scarica dei materiali giudicati inutilizzabili e per quant'altro necessario all'esecuzione degli interventi.

Art. 2.1.2 – Rispondenza manufatti e prodotti al regolamento EU 305/2011

L'Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione degli interventi di ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l'aggiudicazione dell'accordo quadro. La Direzione Lavori/Direzione del contratto, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l'idoneità all'uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell'appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione degli interventi

La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate secondo le specificazioni individuate nelle norme dei Capitolati speciali d'appalto dei singoli contratti applicativi;

Non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nello specifico Capitolato speciale d'appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.

La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà analitica a misura.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà l' idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all' articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell' importo degli oneri della sicurezza.

Nel caso il progetto relativo al singolo contratto applicativo lo preveda potranno essere riconosciuti all' appaltatore lavori in economia di difficile valutazione che saranno contabilizzati con le modalità previste dall' art 179 del Regolamento. Analogamente lavori in economia di detta tipologia potranno essere previsti in sede di varianti al contratto d' appalto.

CAPO II – Garanzie

Art 2.2.1 - Cauzioni

Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell' art. 93 e dell' art. 103 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l' Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all' accordo quadro.

La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l' accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l' accordo quadro.

Per l' aggiudicatario invece sarà restituita a seguito della presentazione della garanzia definitiva ai sensi dell' art.103 del Codice, valida per tutta la durata dell' accordo quadro e della firma del contratto.

Tale garanzia definitiva, man mano svincolabile, è posta a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare dell' assunzione nei termini ed alle condizioni previste dei diversi contratti applicativi.

In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà la stazione appaltante nel caso in cui l' Aggudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all' aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal Codice. Le garanzie fideiussorie di cui al presente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in corso d' opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

Art. 2.2.2 - Assicurazioni

Ai sensi dell' art. 103 del Codice l' Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque per l' avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l' Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi tutti i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere.

Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e/o verifica di conformità delle forniture e servizi.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dal Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

CAPO III – Subappalto

Art. 2.3.1 - Subappalto Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

α) che l'Aggiudicatario abbia indicato, all'atto dell'offerta in sede di accordo quadro ovvero all'atto dell'affidamento nel caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che l'Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;

β) che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società o Consorzio;

χ) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso;

δ) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia. Il subappalto o il subaffidamento devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art. 105 del Codice. In caso di costituzione di società esecutiva ex art 93 del Regolamento, le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla società stessa. Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totalità dei lavori, nonché nei confronti delle Società cooperative.

Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere.

La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un'autorizzazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei lavori/dell'esecuzione, l'Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 2.3.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo. Si applicherà in ogni caso la normativa vigente al momento dei singoli contratti applicativi.

CAPO IV – Controversie

Art. 2.4.1 - Controversie

Qualora siano sollevate dall'appaltatore obiezioni o riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'appalto possa variare in misura sostanziale e comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto applicativo, il Direttore dei lavori/Direttore del contratto ne da immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, le proprie relazioni riservate.

Il Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati dal Codice e dal Regolamento per il raggiungimento dell'accordo bonario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro, nonché di ogni singolo contratto applicativo, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma

precedente, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Catania. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione per il tramite del Direttore dei lavori.

Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio degli interventi

La risoluzione di un singolo contratto applicativo comporta, altresì, la risoluzione dell'accordo quadro. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l'accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 108 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione degli interventi;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori/Direttore del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle lavorazioni e forniture o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento delle lavorazioni e forniture, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori/Direttore del contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo degli interventi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi affidati all'Appaltatore quale contratto applicativo del presente accordo quadro, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo degli interventi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'affidamento effettuato in origine all'Appaltatore inadempiente;

- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione degli interventi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO V - Termini di esecuzione

Art. 2.5.1 - Consegna e inizio – Esecuzione - Termini per l'ultimazione degli interventi.

Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3, l'esecuzione degli interventi ha inizio dopo l'ordine di esecuzione degli interventi e/o la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta data, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna degli interventi, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice; in tal caso sono indicate espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna degli interventi, il Direttore dei lavori/Direttore del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto di accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Nel caso in cui, per la specificità degli interventi, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali. L'Appaltatore, nell'eseguire gli interventi in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto, fatte salve le sue riserve e obiezioni.

L'Appaltatore dovrà prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi o in fasce orarie specifiche al fine di limitare disagi all'utenza ed al personale;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio e/o immobile e/o locale interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Il termine per l'ultimazione degli interventi è stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

In prima approssimazione, ed in maniera del tutto indicativa, verrà utilizzata la formula appresso indicata, in cui "T" indica il termine utile, "I" indica l'importo degli interventi oggetto dello specifico contratto applicativo:
 $T = \text{giorni } 10 + I/25.000$

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di valutare il tempo di esecuzione di ogni singolo intervento e/o contratto applicativo in base alle proprie esigenze istituzionali e di ridurre, anche fino alla metà, i termini di esecuzione derivanti dalla formula di cui al comma 2, senza che ciò dia titolo all'Aggiudicatario per alcuna pretesa economica o di proroga, in base alle particolarità del singolo intervento.

Art. 2.5.2 - livelli di priorità individuati per tipologie d'intervento

Tutte le lavorazioni previsti all'interno del presente accordo quadro e/o nei singoli contratti applicativi dello stesso, saranno raggruppati in categorie d'intervento e suddivise in distinti livelli di priorità di esecuzione:

- priorità "01" – individua una situazione di urgente o di emergenza. Tale tipologia di interventi/lavorazioni, individuata e confermata con ordine di lavoro, deve essere eseguita immediatamente, prioritariamente su qualsiasi altra lavorazione o intervento, in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno (doppio turno lavorativo), prefestivo e festivo.
- priorità "02" – individua una situazione ordinaria o programmata: Tale tipologia di interventi/lavorazioni, individuata e confermata con ordine di lavoro, deve essere eseguita, in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, compreso orario notturno (doppio turno lavorativo), prefestivo e festivo, secondo le metodologie e le esigenze stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'Impresa, i tempi ed i modi di esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore sarà tenuto a designare un referente tecnico, al quale la Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'Appaltatore dovrà contattare giornalmente la Direzione dei Lavori/Direzione del contratto per ricevere i relativi ordini e curare, per conto dell'Impresa, l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore dovrà eseguire tutti e solo gli interventi lavori previsti da ogni specifico Ordine di Lavoro. L'Ordine di Lavoro è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive; La Stazione Appaltante non è vincolata e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per lavori eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto

nell'Ordine di Lavoro e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di Ordini di Lavoro.

L'Ordine di Lavoro, emesso in forma scritta, al momento dell'emanazione, contiene: a. ubicazione degli interventi da eseguire; b. oggetto degli interventi; c. data di emanazione, numero d'ordine, firma del Direttore dei Lavori/Direttore del contratto ed eventuali Direttori Operativi nominati dalla Stazione Appaltante; d. termine di inizio e termine per l'ultimazione degli interventi, ovvero tempo utile per la loro esecuzione; e. importo stimato degli interventi con specificazione degli oneri per la sicurezza; f. sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento.

Qualora l'Appaltatore abbia osservazioni da fare in ordine alle modalità, descrizioni o prezzi (che non siano già stati preventivamente concordati o pattuiti) dei lavori inseriti in un Ordine di Lavoro, queste, entro il termine prescritto per l'inizio degli interventi, devono essere annotate sull'originale dell'Ordine di Lavoro che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, alla Stazione Appaltante. Se la Stazione Appaltante riconosce l'ammissibilità delle osservazioni può annullare l'Ordine di Lavoro, sostituirlo con uno nuovo oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per manifesta irragionevolezza degli stessi o per cause accertate di forza maggiore.

L'impresa esecutrice resta obbligata ad eseguire le attività ordinate dalla Stazione Appaltante accettando le indicazioni contenute nei documenti tecnici.

L'Appaltatore avrà l'onere inoltre di predisporre, se necessaria, la documentazione tecnica ed amministrativa per la richiesta e l'ottenimento dei nulla osta da parte di Enti Preposti a rilascio di pareri e nullaosta;

Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può essere ordinata la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori/Direttore del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto di ciascun contratto applicativo;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l'Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione degli interventi.

Art. 2.5.4 – Penali

Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo.

b) L'aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascun contratto applicativo. Qualora l'appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata.

Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.).

Dopo la terza inosservanza da parte dell'appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro in danno dell'appaltatore.

L'Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sul primo certificato di pagamento successivo alla contestazione o nello stato finale dei lavori e, qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità, sulla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo (ordine di lavori). Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 104 del Codice.

Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro:

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti le condizioni di cui al presente capitolato relative all'affidamento ed all'avvio degli interventi connessi ai contratti applicativi sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 1.000,00. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione prestata per l'Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione

dell'Accordo Quadro. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

L'Appaltatore ha la facoltà di sviluppare gli interventi di ogni singolo contratto applicativo del presente accordo quadro nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del RUP – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi e dell'obiettivo che si è prefissato di ottenere l'Amministrazione appaltante.

Tutti gli interventi e le opere sono eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto all'Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall'Amministrazione, attraverso ordine di servizio del RUP e del Direttore dei lavori/Direttore del contratto, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
- per l'intervento o il mancato intervento di enti diversi dall'Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dagli interventi;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni e/o forniture e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza.

Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d'appalto relativo al contratto applicativo, prima dell'avvio degli interventi l'Appaltatore potrà presentare all'approvazione del Direttore dei lavori/Direttore contratto, del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e del RUP un proprio programma esecutivo degli interventi integrativo e/o migliorativo di quello proposto dalla stazione appaltante, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa e coerente con quanto stabilito dall'offerta tecnica avanzata in sede di gara, contenente almeno le seguenti informazioni :

- le attività da svolgere e la suddivisione in fasi consecutive degli interventi;
- le responsabilità;
- la tempistica ed eventuali indicazioni sul carico di lavoro;
- i tempi per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte di enti esterni;
- i tempi per l'approvvigionamento dei materiali e per l'avvio del cantiere;
- i momenti di verifica e riesame ritenuti significativi alla fine di ogni fase dei lavori o di ogni macro-attività;
- i tempi dedicati ai rilievi, alla documentazione, alle verifiche e al coordinamento tra le varie discipline;
- i tempi per lo spostamento, provvisorio o definitivo, di impianti esistenti o porzioni di essi;
- i tempi per il ripristino e la messa in servizio di impianti esistenti eventualmente coinvolti;
- i tempi per gli smantellamenti;
- la durata dei noli;
- i tempi di occupazione di spazi specifici esterni ma funzionali al cantiere;
- i tempi per la redazione e la consegna dei documenti finali (As-built, dichiarazioni di conformità, certificati di prova, ecc.);
- i tempi per i collaudi/verifiche tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore dovrà farsi carico di redigere il Cronoprogramma dei Lavori coordinato con le attività in essere della Stazione Appaltante e specificatamente coinvolte. Non saranno accettati Cronoprogrammi parziali o relativi a singole discipline e lavorazioni. Nel caso di opere di particolare complessità, il

Cronoprogramma dei Lavori dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore con cadenza quindicinale o come richiesto dalla committenza.

Il Cronoprogramma dovrà essere comunque redatto secondo le esigenze della Stazione Appaltante che potrà fissare i tempi di esecuzione complessivi del singolo intervento sulla base delle proprie esigenze organizzative e istituzionali. Detto programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione degli interventi nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione degli interventi o sulle scadenze esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo contrattuale produrrà la risoluzione del contratto applicativo e dell'accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice nonché dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.

Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano nel cantiere/i durante il corso dell'appalto. In particolare nessun compenso è dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc. o per danni cagionati da forza maggiore.

CAPO VI - Disciplina economica

Art. 2.6.1 - Pagamenti in acconto

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo o comunque quando l'importo delle opere eseguite sarà pari ad un minimo di € 200.000,00 al netto del ribasso di gara. Per l'esecuzione degli interventi di ciascun contratto applicativo saranno, pertanto, corrisposti pagamenti in acconto allorché l'importo delle opere eseguite superi, al netto del ribasso d'asta, tale soglia; diversamente il pagamento avverrà, per l'intero importo contrattuale ad avvenuta ultimazione degli interventi.

L'importo maturato per il pagamento in acconto o alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all'Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento comprensivo dell'importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto delle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull'importo maturato di cui sopra.

la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla emissione della fattura seguente al Certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato. L'emissione di regolare fattura commerciale da parte dell'Appaltatore non incide sulle tempistiche di pagamento sopra descritte. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento, qualora gli interventi rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, prescindendo dalla data di fine dei lavori.

I pagamenti sono effettuati mediante mandati diretti intestati all'Aggiudicatario-Appaltatore ed esigibili con quietanza del titolare dell'Impresa o del legale rappresentante della stessa. La persona investita di tali funzioni è esplicitamente indicata ed appare nell'accordo quadro e successive integrazioni nonché nel contratto applicativo. In caso di decadenza o di cessazione delle funzioni di cui il predetto rappresentante sia stato investito (comunque tale decadenza o cessazione siano avvenute) l'Aggiudicatario si obbliga a notificare tempestivamente l'avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica l'Amministrazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti al mandatario decaduto. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un'Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sulla base delle fatture inviate dalla Capogruppo anche in favore delle Mandanti secondo la specifica disciplina stabilita nel contratto di mandato regolante i rapporti interni la compagine di imprese. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un'associazione temporanea di Imprese di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell'esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente dovrà costituire, per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro una società per l'esecuzione unitaria dei contratti applicativi dell'accordo stesso. I pagamenti saranno effettuati nei confronti della società costituita.

Art. 2.6.2 - Pagamenti a saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 gg dalla emissione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità previa:

- a) Presentazione di polizza fidejussoria. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione/verifica di conformità.
- b) Presentazione, da parte dell'appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell'ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere
- c) Presentazione di fattura fiscale che dovrà pervenire esclusivamente in modalità elettronica.

L'Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 60 gg per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile;

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde infatti per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore resta obbligato con la Stazione Appaltante per la responsabilità per vizi o difetti, ai sensi del Articolo 1669 Codice Civile, delle opere da esso eseguite, e rimane sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati.

La presa in consegna, anche anticipata, delle opere si intende in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell'Appaltatore e con la garanzia di cui all'art. 1667 del Codice Civile per "difformità e vizi dell'opera", ancorché riconoscibili, nonché con la garanzia di cui all'art. 1669 del Codice Civile per "rovina e gravi difetti dell'opera". Restano esclusi tutti quei danni procurati dall'uso e non addebitabili a deficienze di esecuzione dei lavori o a scarsità dei materiali e dei manufatti impiegati

Art. 2.6.3 - Invariabilità dei prezzi

I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui agli elenchi prezzi allegati al presente accordo quadro, al netto del ribasso offerto. Con riferimento all'art. 106 del Codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.

CAPO VII - Esecuzione dei lavori

Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle modifiche e/o varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventiva approvazione dell'amministrazione.

L'elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell'A.Q., è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto all'amministrazione appaltante prima dell'esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.

Art. 2.7.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire variazioni all'appalto che contemplino voci non previste nell'elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione delle varianti stesse.

Il nuovo prezzo così definito sarà inserito nell'elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.

CAPO VIII - Sicurezza nei cantieri

Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali

Gli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente

sicurezza e igiene. L'Appaltatore non può iniziare o continuare interventi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza

Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di cui al precedente art. 1.2.3 e comunque prima dell'avvio degli interventi, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza così come previsto dall'art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
- in assenza del documento di cui al punto a), il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) contenente gli stessi elementi del PSC (allegato XV del D.Lgs. n. 81/08), con esclusione della stima dei costi della sicurezza
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza. Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione e, comunque, redatti almeno in conformità D. Lgs. n. 81/08. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell'eventuale affidamento di opere in subappalto. L'Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati. Prima dell'inizio di ogni singolo contratto, come specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore comunica al Responsabile del procedimento il nominativo del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori/Direttore del contratto ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato vigilerà sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione delle lavorazioni. A pena di nullità del contratto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso. L'Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero sul rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l'Appaltatore. L'eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi e del corrispettivo pattuiti. Gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

CAPO IX - Ultimazione lavori

Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine degli interventi e in seguito a richiesta scritta dell'Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori/Direttore del contratto redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione si procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori/Direttore del contratto senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di realizzazione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese, nel termine fissato, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all'importo della parte di interventi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione degli interventi decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione.

Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo/verifica di conformità da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto. L'Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alle attività istituzionali che si svolgono all'interno dell'area di intervento, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest'ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dall'amministrazione, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.

Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo e/o verifica di conformità

Il collaudo delle opere e/o la verifica di conformità di ciascun affidamento verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione degli interventi lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza delle opere alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

In ogni caso il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove.

L'Appaltatore risponde per difformità e vizi delle opere, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche degli interventi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali. Nel caso in cui l'intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell'appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all'elenco prezzi, la presentazione della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.

Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati

L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione degli interventi. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione degli interventi, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto o dallo specifico Capitolato speciale d'appalto.

CAPO X - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti gli interventi e, in genere, norme vigenti in materia nonché norme che eventualmente entreranno in vigore nel corso dell'appalto, e in particolare:

- nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto dello specifico appalto applicativo del presente accordo quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ed applicare altresì le medesime condizioni normative ed economiche anche nei confronti di soci lavoratori nel caso di cooperative;
- i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto, al Regolamento e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

oneri e obblighi generali:

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori/Direttore del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d'arte;
- l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'appalto e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione del cantiere;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento dell'avvio dell'esecuzione alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

oneri e obblighi organizzativi:

- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio ove ricadono le strutture oggetto di manutenzione, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la durata di ogni singolo appalto;

oneri e obblighi per l'attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:

- l'effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere.
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- il divieto di deposito di materiali fuori dall'area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- la predisposizione degli attrezzi e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta degli interventi nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisorie necessarie, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;

- l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa. Nel caso di sospensione dell'appalto dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l'eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d'arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
- in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dell'appalto, ivi compreso l'allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;

misure di sicurezza:

- L'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati appalti non compresi nel presente Accordo, ed alle persone che eseguono interventi per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta del RUP, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone del ponte di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione di interventi che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
- la realizzazione dei ripari, ed in genere tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi;
- l'assunzione, nei casi di emergenza dell'obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;

oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:

- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere e delle vie d'accesso al cantiere medesimo;

oneri e obblighi a conclusione dei lavori:

- le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
- la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l'opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
- relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
- elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell'opera «così come realizzata» (as built);
- le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;

oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:

- l'assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- la richiesta presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente, di tutti i permessi necessari, ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant'altro necessario;

oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:

- la produzione di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- la produzione di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell'intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dell'appalto. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dall'amministrazione per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna al cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dall'amministrazione. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori/Direttore del contratto sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli.

altri oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore:

- la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni;

- la migliore pianificazione degli interventi, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, sul tessuto sociale ed sul paesaggio.
- a norma dell'art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo.
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti adempimenti.

Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a consegnare le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori/direttore del contratto.

L'appaltatore deve produrre un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi

Sono a carico dell'appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cavedi/cunicoli, quali allacciamenti, tubazioni di gas, cavi elettrici, telefonici/dati, pubblica illuminazione ecc.

Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze. Tuttavia l'Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi.

L'Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento per lo spostamento dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;

Art. 2.10.5 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti da scavo e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale

riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori/Direttore del contratto, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori/direttore del contratto, ovvero trasportati in discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

Art. 2.10.6 - Materiali da rifiuto

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Sono a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 2.10.7 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 2.10.8 - Disciplina del cantiere

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate.

L'Amministrazione potrà pretendere che l'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dell'appalto.

L'Appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell'Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'Impresa medesima. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sugli interventi lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione.

L'Amministrazione dovrà ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.

L'Amministrazione ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall'imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dell'appalto, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'appalto.

Art. 2.10.9 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell'effettivo avvio del cantiere, con ogni onere a proprio carico, un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

L'Appaltatore provvederà ai necessari aggiornamenti periodici dei dati riportati. Qualsiasi difformità dei pannelli installati rispetto le soluzioni autorizzate dal Responsabile del Procedimento o la loro mancata collocazione in sito, sarà contestata assegnando un termine massimo entro il quale l'Impresa è tenuta a sanare i vizi contestati. Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.